

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio la [REDACTED] esponendo quanto segue.

Con rogito 6.7.2001 il convenuto vendeva a [REDACTED] immobile sito in [REDACTED] libero da persone a da cose.

Tuttavia, la parte venditrice lasciava materiali ed oggetti che risultano documentati dalle foto prodotte.

Personalità subiva per lo sgombero dei locali spese che ammontavano ad euro [REDACTED], come emergeva dalle fatture prodotte (docc 4 e 5).

L'attrice chiedeva quindi la condanna di controparte al pagamento di tale somma maggiorata degli interessi.

Il convenuto si costituiva in giudizio e contestava gli addebiti in relazione ai singoli beni presenti nei locali e contestava comunque i costi per la rimozione degli stessi.

All'udienza in data 12.2.2004, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, l'attrice e la convenuta insistevano nelle proprie richieste.

Il giudice non ammetteva le stesse come da ordinanza in atti e rinviava all'udienza del 21.4.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attore sono fondate e meritano accoglimento.

Risulta infatti dal rogito 6.7.2001 (doc 1 di parte attrice) l'obbligo di parte venditrice di consegnare l'immobile libero da persone e da cose (patto n 1).

Coerentemente con tale obbligo a carico della venditrice, [REDACTED] già in data 23.7.2001 (doc 2) chiedeva lo sgombero dei locali.

La convenuta, già nelle sue prime difese non negava l'abbandono di oggetti vari, ma si limitava a contestare il suo obbligo in virtù di presunti patti successivi al documento scritto. Orbene, tali allegazioni non appaiono verosimili (art 2723 CC) stante la prossimità della richiesta di sgombero (23.7.2001) al rogito (6.7.2001), con la conseguenza che deve essere ribadita l'ordinanza istruttoria 30.9.2004 con la quale non sono stati ammessi i capitoli di prova.

La documentazione prodotta dall'attrice appare probante, specifica e sufficientemente dettagliata (doc da 4 a 6) da consentire l'accoglimento delle domande attoree senza la necessità di escutere testi a conforto: infatti, le operazioni risultano sufficientemente descritte ed i prezzi praticati risultano congrui.

Ne consegue che la convenuta va condannata al pagamento della complessiva somma di euro [redacted] oltre ad interessi legali dalla domanda giudiziaria al saldo.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della convenuta e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

### PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accoglie le domande attoree e condanna la [redacted] di [redacted] al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro [redacted] oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna la convenuta a rimborsare a controparte le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 12.7.2005

Il Giudice